

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AGLI ISCRITTI

Art. 1

L'assistenza agli iscritti ed ai loro eredi che versano in stato di bisogno costituisce una delle attività di solidarietà e sostegno infra-categoriale espletate dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per l'erogazione di un contributo di solidarietà in favore degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Siracusa e dei loro eredi.

Art. 2

Il contributo di solidarietà può essere concesso agli avvocati che siano iscritti all'Albo degli Avvocati di Siracusa o, in caso di decesso, ai loro familiari o conviventi se a carico del defunto.

Art. 3

Il contributo può essere erogato solo per cause derivanti da eventi straordinari o eccezionali ovvero per grave malattia o infortunio, che colpiscano l'iscritto ovvero i propri familiari conviventi, e che pongano il richiedente in condizioni di concrete difficoltà economiche tali da impedirgli di poter far fronte alle esigenze fondamentali della vita.

Non ha il carattere della straordinarietà o eccezionalità l'evento che sia conseguenza della condotta dolosa o colposa costituente illecito deontologico, amministrativo, civile, tributario-fiscale o penale posta in essere dal beneficiario.

Art. 4

L'erogazione del contributo di solidarietà potrà essere concessa agli avvocati ed ai loro familiari come individuati all'art. 2 aventi un reddito ISEE del nucleo familiare che non sia superiore ad €. 25.000,00 e purché non abbiano diritto ad altre forme di assistenza da parte di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati.

Al coniuge o al convivente more uxorio (senza distinzione di genere), ai figli e agli ascendenti dell'iscritto defunto che versino in documentate condizioni di difficoltà economiche, il contributo di solidarietà potrà essere concesso entro due anni dalla morte e per una sola volta, ma sempre a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad €. 25.000,00 e che non

abbiano diritto ad altre forme di assistenza da parte di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati.

In casi eccezionali adeguatamente motivati, l'erogazione del contributo di solidarietà potrà essere concessa anche in presenza di un reddito ISEE del nucleo familiare superiore al limite sopra detto ma comunque non superiore ad €. 40.000,00.

Art. 5

Il contributo è erogato su domanda dell'interessato corredata dalla seguente documentazione:

autocertificazione dello stato di famiglia

autocertificazione reddituale

dichiarazione ISEE del nucleo familiare

autocertificazione attestante di non avere diritto ad altre forme di assistenza da parte di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati

eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza della indennità di assistenza o altre forme di contributi di assistenza da parte di Cassa Forense;

nel caso in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia o infortunio, deve essere allegata la relativa e comprovante certificazione medica e delle spese sostenute.

Art. 6

Le domande saranno vagliate da una apposita Commissione, formata all'inizio di ciascuna consiliatura, composta da avvocati iscritti all'Albo e che abbiano rivestito la carica di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

La Commissione nominerà tra i propri componenti il Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Consigliere Segretario dell'Ordine.

Relativamente a ciascuna domanda, la Commissione nomina tra i propri componenti un relatore che formulerà la proposta di concessione o diniego del contributo.

La situazione economico patrimoniale del richiedente è soggetta a valutazione insindacabile da parte della Commissione.

L'erogazione del contributo sarà deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa sulla base della relazione fornita dalla Commissione.

Art. 7

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse annuali disponibili, non potrà deliberare in favore dello stesso soggetto l'erogazione del contributo di solidarietà per più di due volte in quattro anni.

Salvo specifica e diversa valutazione e motivata determinazione del Consiglio relativa al caso concreto, per ciascun caso esaminato positivamente non potrà essere erogata una somma superiore ad $\frac{1}{4}$ dell'intero fondo annuale disponibile.

Nel concorso di più domande, ugualmente meritevoli di accoglimento, che non sia possibile soddisfare con la disponibilità annuale del fondo, sarà data la precedenza, nell'ordine:

ai soggetti bisognosi di terapie urgenti;

ai soggetti il cui nucleo familiare sia composto da almeno tre figli;

a coloro che vivono soli e non hanno stretti congiunti obbligati agli alimenti; agli ultrasessantenni.

Se l'erogazione del contributo è deliberata successivamente al decesso del richiedente, la relativa liquidazione potrà essere disposta a favore degli eredi.

Le somme erogate a titolo di contributo di solidarietà sono soggette a ritenuta d'acconto.

Art. 8

Le somme da erogare annualmente a titolo di contributo di solidarietà saranno prelevate da un apposito fondo appostato in bilancio e denominato Fondo di solidarietà.

La prima dotazione del Fondo di solidarietà è determinata in ad €. 7.500,00.

Ogni anno il Consiglio indicherà in bilancio la somma necessaria a costituire o ricostituire il predetto importo massimo di dotazione del fondo.

Art. 9

Salvo i casi di comprovata urgenza e/o di eccezionale bisogno, le delibere di assegnazione verranno determinate con cadenza quadrimestrale, impegnando, per ogni quadrimestre, un importo pari ad 1/3 del fondo annualmente disponibile.

Le delibere quadrimestrali saranno adottate entro il 30 aprile, 15 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene istituito e tenuto dal Consiglio dell'Ordine un registro delle domande presentate, a ciascuna delle quali viene attribuito un numero progressivo. Nel registro viene annotata, in relazione a ciascuna domanda, la decisione presa dal Consiglio e l'importo del contributo, ove erogato.

Art. 11

Le delibere di erogazione del contributo di solidarietà verranno pubblicate sul sito dell'Ordine degli Avvocati, previo oscuramento del nome e di ogni altro dato che possa ricondurre all'individuazione del beneficiario.